



# Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: [www.comune.ardore.rc.it](http://www.comune.ardore.rc.it)

PEC: [amministrativa.ardore@asmepec.it](mailto:amministrativa.ardore@asmepec.it) email: [sito.ardore@libero.it](mailto:sito.ardore@libero.it)

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza.n.100

Del:31/01/2022.

Il Sindaco

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli art.li 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 – Misure di contrasto epidemia COVID-19 .- Sospensione attività didattiche in presenza Scuola Primaria Ardore Centro.**

**Premesso:**

- Che con il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Che il Decreto del Presidente dei Ministri del 01 Marzo 2020 reca "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Visti i provvedimenti attualmente vigenti: DPCM del 7 agosto 2020, DPCM del 7 settembre 2020, Decreto Legge del 7 ottobre 2020, DPCM del 13 ottobre 2020;
- Visto il Decreto-legge 12.2.2021, n. 12, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- Visto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- Visto il D.L. n.229 del 30/12/2021;
- Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2022;
- Visto il D.L. n.229 del 30/12/2021;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute n.0060136 del 30/12/2021;
- Tenuto conto dell'aumento dei casi di infezione da Covid-19 verificatesi negli ultimi giorni che hanno interessato alunni e docenti della Scuola Primaria di Ardore Centro, così come comunicato dagli interessati e dalle Istituzioni scolastiche;
- Pertanto, ravvisata, l'esigenza, nonché l'urgenza a tutela della salute pubblica, di adottare, in via precauzionale, in relazione alle motivazioni su espresse, allo scopo di impedire l'evoluzione della pandemia e contenere quanto più possibile la diffusione del virus, in particolare nell'ambiente scolastico, la **sospensione delle attività didattiche in presenza**, della Scuola Primaria di Ardore Centro, **dal 31 gennaio all'11 febbraio 2022**;

- Visto l'art.50 del D.lgs n.267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- Visto l'art.32 della Legge n.833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- Considerato che le indicazioni epidemiologiche sul territorio negli ultimi giorni hanno evidenziato un aumento dei contagi;
- Visto l'art. 54 del TUEL, approvato con D.L.vo 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

*Per tutto quanto sopra*

***Ordina***

**La sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza della Scuola Primaria di Ardore Centro, dal 31 gennaio all'11 febbraio 2022;**

***Dispone:***

- 1) l'immediata efficacia della presente ordinanza;
- 2) la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - All'Istituto Comprensivo "E.Terrana" di Ardore M.;
  - Al Comando Polizia Locale;
  - Alla Prefettura di Reggio Calabria;
  - Alla Stazione Carabinieri di Ardore M.;
  - Al Commissariato di Polizia di Stato di Bovalino;

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

Ardore, lì 31/01/2022.

***Il Sindaco***

*F.to Giuseppe Campisi*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*Ex art. 3 – comma 2 – D.L.vo n. 39/1993)*